

# Termini anti licenziamento inapplicabili agli agenti

## Contenzioso

La decadenza processuale prevista dal Collegato solo per dipendenti e co.co.co.

Via libera della Cassazione al ricorso di un agente a due anni dalla fine del rapporto

### Alessandro Limatola

Con l'ordinanza 23348/2024 del 29 agosto la sezione Lavoro della Cassazione ribadisce l'inapplicabilità al contratto di agenzia dei termini di decadenza previsti dall'articolo 32 della legge 183/2010 ("Collegato lavoro").

Si ricorda che tale norma, riformulando il comma 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 604/1966, ha introdotto un doppio sbarramento:

- il licenziamento va impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione;
- l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

La querelle era nata perché in un contenzioso promosso da un promotore finanziario persona fisica, che voleva ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e di quella prevista dall'articolo 1751 del Codice civile, previo accertamento della giusta causa di recesso esercitato dalla società per cui operava, la preponente aveva eccepito che il ricorso del promotore era stato esercitato dopo circa due anni

e, quindi, ben oltre il termine di 270 giorni previsto dal comma 1 dell'articolo 32. Una tesi accolta tanto dal giudice di primo grado, che aveva dichiarato improcedibile la domanda, quanto dalla Corte d'appello di Napoli, che aveva poi respinto il gravame.

I giudici di legittimità hanno escluso però che tale norma – dettata per i rapporti di lavoro subordinato e i contratti di collaborazione continuativa – possa essere estesa ai rapporti di agenzia sulla base di diverse considerazioni.

Per la Cassazione la ratio dell'articolo 32 è anzitutto chiara: estendere la previsione dell'articolo 6 della legge 604 a una serie di ipotesi contrattuali ulteriori create dalla pratica degli affari dopo il 1966, ma non fino a ricomprendere anche i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale.

La finalità della norma impone, quindi, al giudice di seguire il crite-

rio dell'interpretazione letterale della stessa.

Alla medesima conclusione si giunge anche applicando il criterio d'interpretazione logico-sistematico della norma. Con la legge 183/2010, infatti, il Legislatore si è riferito espressamente ai rapporti di collaborazione continuativa e coordinata di cui all'articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile, ma non anche a quelli di agenzia e rappresentanza commerciale, e in questo senso ha adoperato il termine «committente», che non è sinonimo di «preponente» come nell'agenzia.

Inoltre, considerato che l'attività dell'agente può essere svolta da un soggetto organizzato in forma di impresa e/o con l'utilizzo dello schema delle società di capitali, sarebbe, da un lato, eccessivo estendere all'intera categoria le norme del "collegato lavoro" e, dall'altro, contraddittorio applicarlo solo a una parte (gli agenti parasubordinati).

Il contratto di agenzia, infine, già conosce l'istituto della decadenza annuale stabilita dall'articolo 1751 del Codice civile in tema di indennità di cessazione rapporto. Benchè questo termine abbia natura sostanziale e non processuale (come invece quello di cui all'articolo 32), la loro eventuale coesistenza creerebbe, da un lato, interferenze tra le due norme e, dall'altro, impatterebbe sull'esigenza del *simultaneus processum* e sulla necessità di un accertamento giudiziario unitario circa la legittimità o meno della risoluzione o del recesso e sull'eventuale conseguente diritto dell'agente a percepire le indennità di fine rapporto.

La pronuncia si inserisce nel solco già segnato dalla decisione 13648/2019 della Corte di legittimità.

## IL CONTRATTO

### La definizione

Secondo l'articolo 1742 del Codice civile nel contratto di agenzia una parte (l'agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (la preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Se l'agente esercita l'attività da solo è un lavoratore autonomo parasubordinato, mentre è considerato imprenditore se lo svolge in forma societaria